



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA AMBIENTE E TERRITORIO SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE E IMPIANTI TERMICI

Proposta N. 1396 / 2023
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 562 DEL 20/06/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 12 D.LGS 387/2003 E S.M.I. ALLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA BIOGAS, DELLA POTENZA DI 999 KWE RILASCIATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1937 DEL 12.07.2012 ALLA SOCIETA' AGRICOLA TIMA S.A.S., CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA RANA N. 5, SALUSSOLA (BI) E UNITA' LOCALE IN SAN GERMANO VERCELLESE, LOC. CASCINA CAVALLO. AGGIORNAMENTO.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la D.D. n. 1937 del 12.07.2012 di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003 alla realizzazione ed esercizio di Impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas della potenza di 999 kWe, in Comune di San Germano Vercellese (VC) sito in Loc. Cascina Cavallo – Foglio 4 mappale 21 del N.C.T., in capo alla Società Agricola TIMA sas, con sede legale in Via Salussola n. 16/A, Salussola (BI);
- l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2006 all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti identificati dal codice EER 190606 – digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti vegetali o animali, della durata di 10 anni, contenuta nella D.D. n. 1937 del 12.07.2012 (prescrizione n. 6);
- la D.D. n. 2260 del 13.08.2012 di integrazione della D.D. 1937 del 12.07.2012 con la prescrizione n. 6 bis) relativa all'obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi della D.G.R. 20-192 del 12 giugno 2000. A tal fine la ditta ha provveduto a prestare idonee garanzie finanziarie di cui alla polizza GE0616672 - Società assicuratrice Atradius Credit Insurance N.V., accettate dalla Provincia di Vercelli con nota n. prot. 50101 del 24/06/2013 e con durata sino al 12/07/2023 e ulteriori 12 mesi di efficacia;
- la D.D. n.77 del 16.01.2014 di autorizzazione all'attività di spandimento in agricoltura del digestato prodotto come attività di recupero rifiuti R10 ex. Art. 208 del D.lgs 152/2006, sino alla data del 14/01/2024;
- l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1937 del 12.07.2012 pervenuta con nota prot. n. 5854 del 29.02.2016 in cui la ditta ha richiesto:

1. il riconoscimento della classificazione del digestato come sottoprodotto, a seguito dell'emanazione della DGR n. 23-2193 del 05.10.2015 recante *"Linee guida per la classificazione del digestato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, e per la sua utilizzazione agronomica"*;
2. la modifica di tutte le prescrizioni dell'autorizzazione unica relative al digestato classificato come rifiuto;
3. la modifica della razione media dell'impianto di digestione anaerobica, ampliando la tipologia di biomasse utilizzabili come da tabella estratta dalla relazione tecnica del Dott. Chiabrando:

Matrice	Mc/d	T/mc	T/d	ST
Insilati colture primaverili-estive	47,5	0,80	38,0	33%
Insilati colture autunno-vernine	4,4	0,80	3,5	32%
Granella cereali	0,6	0,80	0,5	87%
Sottoprodotti vegetali	5,6	0,72	4,0	87%
Ricircolo	5,0	1,00	5,0	6%
TOT	58,1		56,0	

- la nota del Servizio Energia della Provincia di Vercelli prot. n. 25017 del 02.09.2016 in cui si prendeva atto della dichiarazione della ditta, secondo cui il digestato prodotto dall'impianto rispetta i requisiti stabiliti dalla D.G.R. 23-2193 del 05.10.2015 e dell'intenzione di gestire tale digestato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del D.lgs 152/2006 e in conformità alle prescrizioni della D.G.R. in questione. Nella citata nota si comunicava inoltre che si sarebbe provveduto di conseguenza alla modifica degli atti autorizzativi;
- la nota del 22.07.2016 con cui la ditta ha chiesto l'aggiornamento del limite di emissione in atmosfera in base a quanto previsto dell'art. 1 comma 4 del DM 19 maggio 2016, n° 118 (Carbonio Organico Totale esclusa la frazione metanica inferiore a 100 mg/Nmc);
- la modifica del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. attuata tramite il D. Lgs. 183 del 15/11/2017 con il quale è stato inserito l'art. 273-bis inerente i medi impianti di combustione. La soglia al di sotto della quale gli impianti alimentati a metano godono della deroga autorizzativa non è più 3 MW ma 1 MW. Pertanto, tutti gli impianti termici che prima non erano da autorizzare (con potenza termica compresa tra 1 e 3 MW) ora devono essere autorizzati;
- i limiti emissivi indicati nell'Allegato I alla Parte Quinta che devono essere rispettati entro le date indicate nell'art. 273-bis comma 14;
- la nota prot. n. 4187 del 16.02.2018 con cui la ditta comunicava il cambiamento della sede legale, nel nuovo indirizzo di via della Rana n. 5 – Salussola (BI), mentre la sede dell'impianto restava invariata;
- L'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1937 del 12.07.2012, pervenuta con nota del 07.07.2018, con cui la ditta ha comunicato la variazione del piano di alimentazione dell'impianto con l'introduzione della pollina (effluente zootecnico), prodotta dal contiguo allevamento di polli, come da documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'A.I.A. inviata in data 17.04.2018 (prot. n. 10224);
- la documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'A.I.A. sopra richiamata, acquisita con nota n. prot. 10224 del 17.04.2018, ed in particolare la scheda C3, sezione 2.4 *"impianto a biogas esistente: modifiche dei flussi in ingresso ed uscita"*, paragrafo 2.4.2.2 nella quale, in tabella 26, viene riportato il seguente piano di alimentazione aggiornato:

Matrice	Mc/d	T/mc	T/d	ST
Insilati colture primaverili-estive (mais, sorgo, ecc.)	47,5	0,80	38,0	34%
Insilati colture autunno-vernine (triticale,	3,8	0,80	3,0	32%

loietto, ecc.)				
Granella cereali (riso, mais, ecc.)	1	0,50	0,5	87%
Sottoprodotti vegetali (pula, lolla, ecc.)	5,0	0,80	4,0	87%
Pollina	2,4	0,60	1,4	30%
TOT	59,6		46,9	

e specificato che, sulla base dei materiali in ingresso, il digestato prodotto appartiene alla categoria "digestato agro-industriale", ai sensi di quanto definito dal regolamento regionale n. 10/R del 2007;

- la nota del Servizio Energia della Provincia di Vercelli prot. n. 19654 del 06.08.2018 in cui si prendeva atto della modifica del piano di alimentazione sopra riportato, come da documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'A.I.A. per il contiguo allevamento di polli;
- la nota del Servizio Rifiuti della Provincia di Vercelli prot. n. 19430 del 03.08.2022 in cui:
 1. si dà atto che l'autorizzazione prima citata, per la parte relativa allo stoccaggio del digestato in qualità di "rifiuto" - punto 6 della D.D. 1937 del 12.07.2012, è giunta a naturale scadenza;
 2. si ribadisce che l'applicazione della definizione di sottoprodotto per il digestato può avvenire subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative in materia con particolare riferimento al Regolamento Regionale n. 10/R del 2007 (come modificato dal regolamento regionale n. 2/R del 2 marzo 2016) che all'art. 20 bis comma 2 prevede che *"Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato Vbis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato Vbis"*.
 3. si evidenzia che l'autorizzazione allo spandimento in agricoltura del digestato ai fini dell'utilizzazione agronomica, autorizzata come attività di recupero rifiuti R10, può considerarsi priva di effettiva efficacia, essendo venuta meno l'autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2006 ricompresa nella D.D. n. 1937 del 12.07.2012.

VISTI I SEGUENTI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2009/28/CE";
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;
- la Legge 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (testo Unico delle leggi sulle Autonomie Locali);
- la L.R. Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- il regolamento 10/R del 29/10/07 e s.m.i. recante la *"Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"*;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 73 del 05 dicembre 2019 che ha stabilito che l'autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003 non prevede scadenza.

RILEVATO che la Ditta ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo, prevista dall'art. 4, co.1 quater del D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. in misura forfetaria, con l'acquisto di una marca da bollo da Euro 16,00 n. identificativo seriale 01211485287059 per cui la Ditta ha dichiarato con nota prot. n. 19383 del 20.06.2023 in autocertificazione che non sarà utilizzata per nessun altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011).

ATTESO CHE la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente del Settore Ambiente e Territorio ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. di aggiornare l'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1937 del 12.07.2012 e integrata con D.D. 2260 del 13.08.2012 ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03, per la parte relativa alla gestione del digestato, eliminando il punto n. 6 del dispositivo, come in premessa esplicitato;
2. di sostituire le prescrizioni relative ai rifiuti contenute nell'allegato A alla D.D. n. 1937 del 12.07.2012, con le seguenti prescrizioni relative alla gestione del digestato:
 - ai fini dell'applicazione della nozione di sottoprodotto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 bis comma 2 del Regolamento Regionale 10/R del 2007 e s.m.i., il digestato deve rispettare le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI bis ed essere destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI bis del medesimo Regolamento;
 - Il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. (nello specifico Titolo II-bis e Allegato VI bis) e dalle relative disposizioni attuative con particolare riferimento a:
 - modalità di stoccaggio del digestato;
 - obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione del digestato, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - divieti di utilizzazione del digestato;
 - verifiche analitiche;
 - dosi di applicazione al terreno del digestato;
 - obblighi di documentazione del trasporto;
 - limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione del digestato, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
3. di aggiornare il quadro emissivo presente all'allegato A della D.D. n. 1937 del 12.07.2012 paragrafo EMISSIONI IN ATMOSFERA prescrizioni impianto di combustione a biogas punto 4), con il seguente quadro emissivo, previsto dalla parte III, paragrafo 1.3, lettera a) dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.:

Carbonio Organico Totale (COT) escluso il metano	100 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

I valori limite di concentrazione sopra riportati sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno del 5% nell'effluente gassoso anidro;

4. di autorizzare l'esercizio dell'impianto sulla base del piano di alimentazione riportato nella tabella seguente, come da ultima variante presentata dalla ditta in data 7 luglio 2018 e autorizzata dalla Provincia di Vercelli con nota prot. n. 19654 del 06.08.2018:

Matrice	Mc/d	T/mc	T/d	ST
Insilati colture primaverili-estive (mais, sorgo, ecc.)	47,5	0,80	38,0 ✓	34%
Insilati colture autunno-vernine (triticale, loietto, ecc.)	3,8	0,80	3,0 ✓	32%
Granella cereali (riso, mais, ecc.)	1	0,50	0,5 ✓	87%
Sottoprodotti vegetali (pula, lolla, ecc.)	5,0	0,80	4,0 ✓	87%
Pollina	2,4	0,60	1,4 ✓	30%
TOT	59,6		46,9	

5. di dare atto che la scadenza dell'Autorizzazione Unica, originariamente prevista in anni 15 dalla D.D. n. 1937 del 12.07.2012, è stata soppressa ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di Vercelli n. 73 del 05 dicembre 2019. Come previsto dal D.lgs 387/2003, pertanto, l'Autorizzazione Unica non ha scadenza, ma restano valide le scadenze delle singole specifiche autorizzazioni previste dalle leggi di settore, ricomprese nell'autorizzazione unica stessa, che dovranno essere rinnovate dal titolare dell'impianto secondo quanto previsto dalle rispettive normative;
6. di subordinare l'efficacia della presente Autorizzazione, ai sensi delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, al rinnovo a favore del Comune sede dell'impianto delle garanzie fidejussorie bancarie o assicurative di importo parametrato al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, da rivalutare sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni;

DISPONE

- di fare salva in ogni altra parte l'Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1937 del 12.07.2012, ove non in contrasto con il presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia notificato alla Ditta in oggetto e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- che il presente provvedimento sia sempre custodito in copia presso l'impianto insieme al provvedimento di Autorizzazione Unica n. 1937 del 12.07.2012;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli;
- di dare inoltre atto che:
 - il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Veronica Platinetti, dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Vercelli;
 - non sono emerse situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi della normativa vigente nei confronti dei soggetti che partecipano all'adozione del presente atto;
 - il presente provvedimento:
 - è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

- è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 147 bis- comma 1 del D.Lgs 267/2000 (TUEL);
 - verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33/2013, nonché sulla base delle prescrizioni di cui al "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Vercelli".
- che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diventa esecutivo dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'art. 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con DGP n. 813 del 13/03/2008 e s.m.i.;
 - che avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Redattore: ERBETTA CARLA

Funzionario/PO: BARZAN MATTEO

IL DIRIGENTE
PLATINETTI VERONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)